Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15 novembre 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 22 ottobre 2004 - Deliberazione N. 1904 - Area Generale di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario **- Modifiche ed integrazioni delibera n. 1546 del 06/08/2004.**

omissis

DATO ATTO:

• che con Delibera n.1546 del 06.08.2004 si sono precisati i contenuti della delega di cui all'art. 38 bis L.R. 54/1985 così come modificata dalla L.R. 17/1995;

• che successivamente a seguito di incontri e riunioni con i dirigenti dei settori provinciali del genio civile sono state formulate proposte migliorative ed integrazioni alla delibera n. 1546;

• che è necessario precisare e modificare la delibera n. 1546 con le integrazioni proposte;

• che per ragioni di intelligibilità dell'atto è opportuno riapprovare il nuovo testo, già coordinato con le integrazioni apportate, modificando la delibera. n. 1546 del 06.08.2004.

PREMESSO:

• che con D.P.G.R 14/1/1972 n. 2 e D.P.R. 24/7/1977 n. 616 sono state trasferite alle Regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di cave e torbiere;

• che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, come modificata ed integrata dalla L.R. 13/4/1995 n. 17, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, come richiamati ai sensi del 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/7/1927, n. 1443;

• che l'art. 38 bis, introdotto dalla L.R. 17/95, sancisce la facoltà di delegare l'esercizio di alcuni poteri, afferenti i provvedimenti connessi alla podestà del Presidente della Giunta Regionale, ai Dirigenti dei Settori' Provinciali del Genio Civile o ai Dirigenti dei Settori Tecnico-Amministrativi delle Foreste;

• che con deliberazione n. 3153 del 12/05/1995 la Giunta Regionale si avvalse di tale facoltà provvedendo a delegare i Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile;

• che con la medesima delibera si provvide ad indicare le materie escluse dall'esercizio della delega in attuazione di analoga previsione e definizione di assunzione prevista dall'art. 38 bis comma 2 - della L.R.54/85;

• che con successivo decreto n. 7018 del 21/7/1995 il Presidente della Giunta Regionale assunse il provvedimento di delega, in conformità alle determinazioni espresse dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 3153/95, precisando che i Dirigenti delegati, nell'espletamento dell'attività, dovevano avvalersi delle strutture già operanti presso i rispettivi Settori ed al cui personale sono attribuite funzioni, compiti e qualifica di cui all'art. 25 - comma 1 - della L.R.54/85, come modificato dalla L.R. 17/95;

• che con le delibere di GR n. 3466 del 03/06/2000 e n. 992 del 02/03/2001 sono state trasferite ai coordinatori d'area competenti tutte le funzioni non riconducibili a compiti di governo originariamente attribuite al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale medesima;

• che conseguentemente le funzioni che la LR 54/1985, così come modificata dalla LR 17/1995 attribuiva al Presidente della G.R., devono ritenersi trasferite al Coordinatore dell'Area AGC12 competenza esclusiva in materia di cave;

RILEVATO:

• che negli ultimi tempi è emersa la esigenza di prevedere un più pregnante controllo del delegante sull'esercizio delle funzioni delegate, nella fase che precede la efficacia dell'atto adottato e di disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo e quello del potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati dal dirigente delegato;

• che la delega, di cui all'art. 38 bis della L.R. 54185 così come modificata dalla LR 17/1995, non sottrae al Coordinatore regionale competente poteri propri in ordine all'attività delegata, conservando in capo al primo, attraverso la previsione della trasmissione dei provvedimenti adottati e di ogni altro atto l'ingerenza amministrativa in tale attività, e cioè il potere di direttiva e di sorveglianza, nonché di avocazione, fermo restando che il delegante, una volta che il delegato ha esercitato il potere, può espletare un controllo sull'attività già posta in essere o adottare un nuovo provvedimento, previo annullamento d'ufficio di quello già adottato dal delegato;

• che la L.R. 54/85 così come modificata dalla LR. 17/1995 consente, tra l'altro, al dirigente delegante il potere di esercitare la attività delegata o con poteri sostitutivi ovvero contestualmente nei casi dell'esercizio della vigilanza come previsto dall'art. 25 - comma 1 - della L.R. 54/85 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

• che si rende opportuno precisare, altresì, i contenuti della delega in ordine all'assunzione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 54/85 e del D.P.R. 128/59 e di quanto disposto dalla L.R. 13/83;

• necessario indicare l'autorità deputata, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 3466 del 03/06/2000, e, della successiva integrativa, n. 992 del 02/03/2001, all'esercizio del potere di delega ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 bis della L.R. 54/85, nonché l'attivazione del potere sostitutivo e l'adozione di tutti provvedimenti necessari a consentire l'attuazione delle relative funzioni al Settore Cave e Torbiere;

• che le determinazioni contenute nella presente delibera devono intendersi riferite anche alle funzioni di polizia mineraria fino a quando non avvenga il loro trasferimento effettivo alle province in applicazione delle statuizioni contenute nel D.Lgs 96/99.

RITENUTO:

per quanto esposto di dover stabilire criteri e modalità attuative della delega di cui all'art. 38 bis L.R. 54/1985 e s.m.e i.

VISTE:

la L.R. n. 54 del 13/12/85;

la L.R. n. 17 del 13/04/95;

la L.R. n. 13 del 10/01/83;

il D.P.R. n. 128 del 09/04/59;

il D.Lvo n. 624 del 25/11/96;

il D.P.R. n. 616 del 24/07/77;

la delibera n. 4793 del 25/10/2002;

le delibere n. 3466 del 03/06/2000 e n. 992 del 02/03/2001;

la delibera n. 1546 del 06.08.2004

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

• di disporre che l'esercizio del potere di delega di cui all'art. 38 bis della L.R. 54/1985 e s.m.e i., venga esercitata con i seguenti criteri e modalità:

a) è demandato in via esclusiva al Coordinatore dell'A.G.C. 12 l'esercizio del potere di delega di cui all'art. 38bis L.R.54/1985, l'esercizio dei poteri sostitutivi nell'ipotesi di inattività dei dirigenti delegati, l'esercizio del potere di direttiva e vigilanza sugli atti adottati e su quelli efficaci, l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati dal dirigente delegato;

b) l'attuazione dei provvedimenti e delle funzioni di cui al punto che precede è demandata al Settore cave e torbiere della regione Campania;

c) gli schemi dei provvedimenti oggetto di delega devono essere rimessi dai dirigenti delegati al Coordinatore dell'AGC 12 che nei successivi 30 giorni può formulare osservazioni e/o prescrizioni, la mancata formulazione di prescrizioni ed osservazioni nel termine di 30 giorni consente l'adozione dell'atto così come predisposto;

d) nel caso in cui a seguito della trasmissione dei provvedimenti di cui alla lettera c) vengano formulate richieste di integrazioni il nuovo termine decorre dalla data di trasmissione della documentazione integrativa; in presenza di osservazioni e/o prescrizioni relative a violazioni di norme giuridiche ivi comprese quelle tecniche e di direttive di carattere generale adottate ai sensi dell'art. 38 bis della L.R. 54/1985 così come modificata dalla L.R. 17/1995, il dirigente delegato, deve riproporre l'atto con l'avvio della procedura indicata al punto che precede, ed è tenuto al loro rispetto;

e) la procedura di cui alle lettere c) e d) che precedono non trova applicazione nel caso di adozione di provvedimenti d'urgenza;

f) l'intervento sostitutivo è ammesso nei soli casi di inerzia dei dirigenti delegati relativamente ad atti la cui adozione è prevista ex lege e presuppone l'invito ad adempiere con concessione di un termine non inferiore ai 30 gg.;

g) l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di cui alla L.R. 54/1985 e s.m.e i. è demandato al Coordinatore dell'AGC 12 e presuppone la trasmissione al dirigente delegato di un atto di invito all'annullamento entro un termine congruo ed il mancato esercizio del corrispondente potere;

h) l'esercizio del potere di annullamento da parte del Coordinatore dell'AGC 12 è esercitato, previa comunicazione di avvio del procedimento all'esercente l'attività estrattiva ed al dirigente delegato e concessione di un termine non inferiore a 30 gg per la presentazione di controdeduzioni da parte del primo e di una relazione tecnica da parte del secondo;

i) al personale del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, Miniere e Geotermia, impegnato nell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere che precedono, sono attribuite le funzioni, i compiti e la qualifica previsti dall'articolo 25 - comma 1 - della L.R. 54/85 e ss. mm. che potranno essere esercitate anche autonomamente rispetto alle funzioni svolte dal personale del settore delegato ed a mezzo di sopralluoghi con quest'ultimo; nel caso di esercizio delle funzioni di cui all'art. 25 cit da parte del Settore cave e torbiere le eventuali infrazioni accertate vanno contestate dal personale che ha accertato l'infrazione;

j) al Coordinatore dell'AGC 12 è attribuita la competenza per l'esame degli scritti difensivi, l'adozione della ordinanza ingiunzione o di archiviazione prevista dall'art. 8 della L.R. 10/01/83 oltre che per la tenuta dello schedario dei trasgressori in materia di cave;

k) ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui alla lettera j) che precede, il Coordinatore dell'AGC 12 è autorizzato ad avvalersi di una commissione costituita da tre unità dell'AGC 12 con esperienza in materia mineraria;

l) le determinazioni contenute nella presente delibera devono intendersi riferite anche alle funzioni di polizia mineraria fino a quando non avvenga il loro trasferimento effettivo alle province in applicazione delle statuizioni contenute nel Dlgs 96/99.

- di prevedere che la presente delibera sostituisca integralmente la delibera di G.R. n. 1546/2004.

- di far salvo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 3153 del 12 maggio 1995 e del successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21 luglio 1995 non oggetto di modifica con il presente atto.

- di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Assessore alle Attività Produttive;

- all'Assessore alle Risorse Umane;

- all'Assessore ai LL.PP.;

- al Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario;

- al Coordinatore dell'A.G.C. LL.PP.

- al Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, Miniere e Geotermia;

- ai Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile;

- al Settore Trattamento Economico;

- al Dirigente del Settore Avvocatura;

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino